

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04/07/14, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La _____ Srl ha esperito procedimento cautelare d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c., domandando all'intestata giustizia di ordinare a _____ Banca _____ (d'ora innanzi, _____) di richiedere alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione o, in subordine, l'immediata rettifica della segnalazione/iscrizione del proprio nominativo presso il sistema informativo della Centrale dei Rischi, e chiedendo, altresì, la pronuncia di inibitoria, nei confronti del medesimo istituto, rispetto ad ogni ulteriore segnalazione e/o iscrizione pregiudizievole del proprio nominativo presso le banche dati di altri sistemi informativi interbancari. Premessa l'ammissibilità del procedimento cautelare intrapreso, ha dedotto, in particolare, la ricorrente:

- in punto di fatto, di aver ceduto, a seguito di stipula di contratto di *factoring*, crediti derivanti da fatture emesse nei confronti di _____ e di aver chiesto ed ottenuto da _____ anticipazioni di liquidità per un ammontare complessivo di euro 292.382,95 alla data del 02/11/11 (risultante dalla differenza tra l'importo complessivo di euro 372.382,95, anticipate alla cedente, e 80.000,00 euro corrisposte dalla debitrice ceduta); di avere appreso che, a partire dal giugno 2013, presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia risultava segnalato a suo nome uno sconfinamento pari ad euro 325.609,00; di avere ricevuto soltanto in data 16/10/13 _____ una raccomandata in cui si comunicava la sussistenza di un saldo debitore pari ad euro 330.776,86 in linea capitale, in conseguenza dell'insolvenza del debitore ceduto; di avere appreso del passaggio della propria posizione a sofferenza a far data dal 30/12/13;
- sotto il profilo del *fumus boni iuris*, l'illegittimità della segnalazione operata dalla controparte, la quale non ha mai effettuato le comunicazioni periodiche inerenti agli importi anticipati ed allo stato dei pagamenti da parte del debitore ceduto, né ha mai ottemperato all'obbligo *ex art.*7, comma 1 delle Condizioni generali del contratto di *factoring* di informare il cedente in ordine alle



iniziative intraprese per il recupero dei crediti nei confronti del debitore ceduto insolvente, né ha provveduto alla previa comunicazione di alcuna richiesta di rientro o pagamento prima di procedere alla segnalazione a sconfinamento, precludendo così, alla ricorrente la possibilità di esperire iniziative di recupero del credito atte ad evitare la segnalazione; la non coincidenza della somma iscritta a sconfinamento con quella oggetto di anticipazione; la non coincidenza della data del contratto e dell'ammontare debitorio indicati nella missiva del 16/10/13 con la data del contratto effettivamente stipulato e delle somme effettivamente anticipate dalla resistente;

- sotto il profilo del *periculum in mora*, la circostanza per cui il permanere della predetta iscrizione, incidendo negativamente sul proprio *rating*, e dunque compromettendo la fiducia riposta dal ceto bancario nei suoi confronti, costituirebbe fonte di potenziale pregiudizio, costituito dalla riduzione della facoltà di accesso al credito alle condizioni praticate normalmente sul mercato, come del resto dimostrato dall'avvenuta revoca di affidamenti in essere da parte di istituti.

Ritualmente costituitasi, la resistente, preliminarmente eccepita l'inammissibilità della procedura *ex art. 700 c.p.c.* intrapresa, stante l'esperibilità di un procedimento cautelare *ad hoc*, disciplinato dall'art. 152, D. Lgs. n. 196/03, ha rilevato l'avvenuta cancellazione, sin da data antecedente al deposito del ricorso, della segnalazione a sofferenza, rettificata in segnalazione per sconfinamento, ed ha chiesto, pertanto, la declaratoria della cessazione della materia del contendere o la reiezione del ricorso per carenza di interesse ad agire, oppure di *periculum in mora*, anche in considerazione della presenza di segnalazioni per sconfinamento ai danni della ricorrente ad opera di altri creditori.

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'istituto di credito resistente, a detta del quale ricorrerebbe, nell'ipotesi di specie, una violazione del principio di residualità del procedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, avendo il ricorrente a disposizione il rimedio cautelare tipico di cui al comb. disp. artt. 5 e 10, comma 4, D. Lgs. n. 150/11 ed art. 152, D. Lgs. n. 196/03, da recente giurisprudenza ritenuto applicabile non soltanto ai provvedimenti emessi dall'Autorità Garante, ma ad ogni controversia in materia di trattamento di dati personali.



È ben vero, infatti, che devono ritenersi ormai pacifiche l'annoverabilità delle iscrizioni e delle segnalazioni presso il sistema informativo della Centrale dei Rischi (e presso le banche dati di altri sistemi informativi interbancari) nel *genus* delle attività di trattamento di dati personali (cfr. Cass. n. 7958/09), e la conseguente assoggettabilità dell'intermediario autore della segnalazione, al pari della Banca d'Italia o del privato gestore delle altre banche dati omologhe alla CR, alla disciplina di cui al Codice della Privacy, la cui violazione comporta l'insorgenza di una responsabilità extracontrattuale da attività pericolosa *ex art.* 2050 c.c., eventualmente solidale tra intermediario e gestore della banca dati. È d'altro canto vero, tuttavia, che tale attività di trattamento di dati personali, quantomeno con riferimento al segmento di competenza dell'intermediario, si esplica perlopiù nell'ambito di un rapporto contrattuale tra l'istituto bancario e il privato, regolato dalla specifica disciplina convenzionalmente stabilita *inter partes* oltreché dal principio generale di correttezza e buona fede che presiede all'esecuzione di qualsivoglia accordo negoziale: donde, all'obbligo di rispetto della normativa generale in tema di privacy, tesa alla tutela di situazioni di diritto soggettivo assoluto sussistenti in capo al privato in quanto prerogative riferibili a qualsiasi persona, si cumula quello di conformità allo specifico regolamento negoziale, teso alla salvaguardia di interessi dedotti in contratto o comunque sussistenti in capo alla parte nella sua qualità di contraente, la cui violazione comporta l'insorgenza di un'ipotesi di responsabilità contrattuale da inadempimento o da violazione del dovere di buona fede e solidarietà contrattuale.

Ora, laddove si verifichi siffatta concorrenza di responsabilità extracontrattuale e contrattuale, avendo il contraente dedotto, oltre ad ipotesi di illegittimità nel trattamento dei dati personali, anche ipotesi di violazioni di doveri contrattuali, il cumulo di titoli di responsabilità determinerà l'insorgenza di un concorso di norme processuali, nell'ambito del quale il rito ordinario prevarrà su quello speciale, *ex art.* 40 c.p.c.: di qui, in sede cautelare, l'inapplicabilità del procedimento *ad hoc* succitato, e la necessità di ricorrere alla fattispecie residuale di cui all'art. 700 c.p.c., in assenza di altro rimedio esperibile (cfr. Trib. Verona, 07/07/14: *"in nessun modo può ritenersi che il ricorso al rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. sia precluso dalla presenza nell'ordinamento della cautela tipica ex art. 10,4 comma D.Lgs. 150/11 ogniqualvolta la tutela cautelare sia prospettata dal soggetto segnalato come fondata sulla violazione di obblighi operanti all'interno del rapporto banca-cliente e sia, quindi, strumentale (anche) ad una tutela di merito eventualmente destinata ad operare su un piano diverso da quello*



extracontrattuale della violazione degli obblighi di trattamento dei dati personali, cioè sul piano - tipicamente caratterizzante la relazione negoziale tra banca e cliente - dell'inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza").

Trasponendo le suesposte considerazioni all'ipotesi di specie -- in cui, oltre all'erroneità della somma indicata a sconfinamento, il ricorrente ha dedotto la violazione, da parte dell'intermediario, di obblighi di condotta riconducibili a doveri di trasparenza e di informativa - deve quindi concludersi per l'inapplicabilità del rimedio speciale e per l'ammissibilità, invece, del rimedio residuale, essendo state allegare, a sostegno della domanda cautelare, tanto ipotesi di illegittimità dell'attività di trattamento dei dati personali in concreto esplicita, quanto ipotesi di inadempienza della controparte a doveri *ex contracto*.

Ciò posto in punto di ammissibilità, deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a quella parte della domanda cautelare inerente alla segnalazione della posizione "a sofferenza", essendo rimasta incontestata la circostanza, dedotta da parte resistente, dell'avvenuta rettifica della stessa in data anteriore a quella del deposito del ricorso.

Peraltro, a ben vedere, l'oggetto dell'invocata domanda cautelare, lungi dall'esaurirsi nella richiesta di cancellazione e rettifica della segnalazione a sofferenza, risulta esteso a qualsiasi segnalazione ed iscrizione del nominativo della ricorrente presso il sistema informativo della Centrale dei Rischi, nonché, più in generale, a qualsiasi segnalazione ed iscrizione pregiudizievole presso banche dati di sistemi informativi interbancari: di qui la necessità di estendere la disamina alla segnalazione della posizione "a sconfinamento", che lo stesso istituto resistente ha ammesso essere a tutt'oggi persistente.

Venendo, dunque, all'esame del merito, in punto di *fumus boni iuris*, occorre rilevare come non siano state oggetto di contestazione, da un lato, l'*an* del credito pecuniario in capo all'istituto resistente, e dall'altro, l'erroneità della cifra indicata quale ammontare dello sconfinamento, così come l'omissione, da parte della resistente, delle comunicazioni preliminari alla segnalazione del nominativo alla Banca d'Italia. Deve, pertanto, ritenersi pacifico il fatto dell'inadempienza della resistente all'obbligo, *ex art. 7* delle condizioni generali di contratto di *factoring*, di fornire periodicamente informazioni al cedente circa le attività svolte per il recupero dei crediti ceduti -- obbligo costituente specificazione del dovere generale di correttezza e buona fede, la cui violazione è sanzionata secondo il paradigma della responsabilità contrattuale, alla



stregua di un inadempimento idoneo a determinare l'inesigibilità della prestazione pecuniaria. Ed ancora, può ritenersi incontestato il mancato rispetto dell'obbligo di avvertimento in via preliminare rispetto all'originaria segnalazione della posizione a sconfinamento, in dispregio alla prescrizione di cui all'art. 125, comma 3 TUB (come novellato dal D. Lgs. n. 141/10: "3. *I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.*"), riferita a qualsiasi tipologia di segnalazione e anch'essa concretizzante il generale dovere di solidarietà contrattuale.

Non vale, pertanto, a confutare l'affermazione circa la sussistenza di un profilo di illegittimità della segnalazione il fatto dell'avvenuta cancellazione, nelle more dell'esperimento della tutela cautelare, della segnalazione "a sofferenza" e del ripristino dello *status quo ante*, caratterizzato dalla sola presenza di una segnalazione per sconfinamento, ad opera dello stesso istituto. Ciò in quanto, anche al cospetto di segnalazioni "per sconfinamento", che si differenziano da quella "a sofferenza" per il fatto di non discendere da valutazioni discrezionali dell'intermediario, ma di conseguire automaticamente al raggiungimento di determinate soglie numeriche e di durata della situazione debitoria (Trib. Nuoro, 11/01/11), permane in capo all'istituto creditore l'obbligo di trasparenza, che rinviene "*il proprio fondamento nella finalità di consentire al cliente di essere messo tempestivamente a conoscenza del rischio dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio al fine di consentirgli di valutare ed assumere le iniziative idonee ad evitare la segnalazione*" (Trib. Verona, 07/07/14).

In conseguenza del mancato rispetto dei due predetti obblighi di trasparenza, invero, è stata preclusa al ricorrente la possibilità di attivarsi per il recupero dei crediti ceduti, in modo da evitare le conseguenze negative in termini di immagine ed accessibilità al credito derivanti dalla segnalazione: donde, la sussistenza del *fumus boni iuris*, inteso quale probabile fondatezza della pretesa, di natura risarcitoria, azionabile nella successiva ed eventuale fase processuale di merito.

Sempre in punto di *fumus*, un ulteriore profilo di illegittimità della segnalazione a sconfinamento deve poi essere rinvenuto nella difformità – rimasta incontestata - tra l'entità della scopertura oggetto di segnalazione e l'ammontare del debito – anch'esso incontestato - derivante dal contratto di *factoring*: in altri termini, la segnalazione di sconfinamento, quand'anche dovesse ritenersi in astratto legittimata dalla sussistenza di



un effettivo impiego non autorizzato di fondi da parte della ricorrente, comunque non rifletterebbe correttamente lo stato dei rapporti tra le parti, risultando l'iscrizione del nominativo associata ad una scopertura di ammontare nettamente superiore (di circa 40.000 euro) rispetto alle reali dimensioni della posizione debitoria.

Deve, inoltre, ritenersi ricorrere, nella fattispecie in esame, il requisito del *periculum in mora* - costituito, per le ipotesi di illegittima segnalazione, nel pregiudizio potenziale all'immagine ed alla reputazione commerciale insuscettibile di effettiva tutela ed adeguata riparazione per equivalente monetario ad esito di un giudizio a cognizione piena.

A differenza di quanto accade con riferimento ad un'accertata illegittima segnalazione a sofferenza, in cui il pregiudizio è ritenuto *in re ipsa*, l'idoneità preclusiva dell'accesso al credito di un'illegittima segnalazione per sconfinamento necessita, infatti, di essere valutata avuto riguardo all'entità dell'importo della scopertura oggetto di iscrizione ed alla durata della permanenza della segnalazione illegittimamente iscritta, atteso che *“una perdurante errata e considerevole segnalazione di “sconfinamento”, in quanto idonea a provocare un abbassamento del rating del segnalato con un ingiustificato innalzamento dei tassi e competenze, comporta la “saturazione delle possibilità di credito” limitando apprezzabilmente le ulteriori possibilità di ricorrere al credito ed è idonea a provocare la risoluzione dei rapporti di credito in essere* (Trib. Lecce, sez. dist. Galatina, ord. 08/01/13; cfr. anche Trib. Nuoro, 11/01/11).

Ciò posto, nell'ipotesi *de qua*, la notevole entità – tra l'altro, in parte neanche rispondente al reale stato dei rapporti di dare-avere *inter partes* – dello sconfinamento segnalato, nonché il protrarsi nel tempo della segnalazione da oltre un anno – non potendosi ritenere il periodo intermedio di pendenza di una segnalazione a sofferenza quale soluzione di continuità tra la segnalazione a sconfinamento originaria e quella attuale – determinano la sussistenza di un pericolo attuale e perdurante di un pregiudizio economico derivante dal peggioramento della posizione di *rating*, ossia della “classificazione”, del soggetto finanziario in base al rischio finanziario (rischio di credito) allo stesso attribuibile. Del resto, risulta evincibile dalla documentazione prodotta in atti il fatto che lo sconfinamento segnalato abbia scoraggiato gli istituti di credito dal concedere finanziamenti, quando non addirittura indotto a ritirare affidamenti già concessi, alla società ricorrente, sulla scorta della situazione evidenziata in Centrale: il riferimento corre alle missive prodotte ai docc. 13,14,15.



Né, d'altro canto, può valere ad escludere tale situazione di comprovato pericolo la presenza, rilevata dall'istituto resistente, di ulteriori segnalazioni per sconfinamento a carico del ricorrente: in primo luogo, infatti, dalla lettura degli estratti di visura prodotti dalla ricorrente (doc. 11), ed in assenza di ulteriore documentazione prodotta dalla resistente a sostegno delle proprie asserzioni, gli importi oggetto delle ulteriori segnalazioni, mai superiori all'ordine delle decine di migliaia di euro, risultano essere di gran lunga inferiori a quello della segnalazione *de qua*; peraltro, quand'anche detti importi fossero più elevati, la notevole entità della somma oggetto della segnalazione in esame, ove aggiunta alle altre, vale comunque a produrre un ulteriore e sensibile deterioramento della posizione di *rating* eventualmente già declassata dalla presenza delle altre segnalazioni, dacché ogni segnalazione a sconfinamento comporta di per sé, ove abbia ad oggetto un importo degno di nota quale quello in questione, un peggioramento dell'immagine di affidabilità del segnalato.

Appurata, quindi, la ricorrenza dei presupposti di accoglimento della domanda di tutela cautelare, il contenuto della misura, dovendo essere calibrato in base alla tipologia di violazione in concreto riscontrata, dovrà mirare ad ottenere la cancellazione, e non soltanto la rettifica della segnalazione: ciò in quanto il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza contrattuale e di quello generale di preavviso rendono illegittima la segnalazione *tout court*, seppur al cospetto di una situazione debitoria incontestata.

In considerazione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione dell'ammissibilità del rito esperito, nonché della condotta parzialmente riparatoria della Banca, la quale ha provveduto a rimuovere la segnalazione a sofferenza ancor prima della proposizione del ricorso, determinando, così, la parziale reiezione della domanda in rito, devono ritenersi sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Siena, in accoglimento del ricorso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o disattesa,

- ordina a .
in persona del l.r.p.t., di richiedere alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione della segnalazione della Srl per sconfinamento nei suoi confronti, attualmente iscritta presso il sistema informativo della Centrale dei Rischi;
- compensa le spese di lite tra le parti.



Si comunichi.
Siena, 11/07/14,

il giudice
dott.ssa Linda Pattonelli

T

